

STATUTO

**IL TRALCIO COOPERATIVA
SOCIALE DI SOLIDARIETA' A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: THIESI SS VIA DEMARTINI 81

Numero REA: SS - 106108

Codice fiscale: 01610760900

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2005 - Statuto completo	2
--	---



Dott. Andrea Porqueddu
NOTAIO
 Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
 Tel. 079 3056053 Fax 079 3055905
 studio@notaioporqueddu.it

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

ART. 1

Allegato "B"
 Rep.1177/564

DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa sociale denominata "IL TRALCIO COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ A R.L.".

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel comune di Thiesi.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ART. 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31.12.2100 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci .

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI – OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di

	società cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutua-	
	lità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivi-	
	vamente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-	
	turati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 6	
	SCOPO E OGGETTO	
	La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse gene-	
	rale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso:	
	lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantag-	
	giate (art. 11, 381 lettera b) e la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi	
	(art. 1 legge 381/91, lettera a).	
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria atti-	
	vità anche con terzi.	

	La cooperativa opera nei seguenti settori:	
	- Gestione di aziende agricole di proprietà o in affitto;	
	- Attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti a-	
	gricoli, prodotti in proprio o acquistati;	
	- Produzione liquori;	
	- Lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi e non;	
	- Attività di gestione e manutenzione del verde pubblico e privato;	
	- Attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti ed ogni altra at-	
	tività legata all'ambito agricolo;	
	- Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso	
	le famiglie, quanto presso le scuole o altre strutture di accoglienza;	
	- Attività di assistenza domiciliare e scolastica per handicappati ed infermi di	
	mente;	
	- Attività educative per l'infanzia e la gioventù;	
	- Gestione di campeggi e colonie estive, di attività inerenti al soggiorno ricreativo	
	ed educativo per bambini, giovani ed anziani;	
	- Gestione di mense scolastiche in proprio o in convenzione;	
	- Gestione di maneggi per ipoterapia e non;	
	- Gestione di servizi di natura industriale, artigianale e commerciale finalizzati	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate tramite l'attivazione di labora-	
	tori;	
	- Gestione comunità di accoglienza in proprio o in convenzione;	
	- Organizzazione di spettacoli per anziani, bambini e giovani, affiancando le isti-	
	tuzioni per integrare ogni esigenza sociale;	
	- Organizzazione di seminari per la formazione dei soci e delle famiglie.	

	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività	
	connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e fi-	
	nanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.	
	A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale,	
	comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma,	
	protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di	
	raggiungere gli scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o fi-	
	nanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordina-	
	re le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a nor-	
	ma dell'articolo 2545-septies c.c.	
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società coope-	
	rativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo	
	prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di ammi-	
	nistrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente fi-	
	nalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a di-	

	ciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello	
	stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti cate-	
	gorie:	
	- Soci lavoratori	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire,	
	che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini so-	
	ciali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifi-	
	ca caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con	
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consen-	
	tita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la pre-	
	stazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo	
	sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministra-	
	zione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	- Soci lavoratori svantaggiati	
	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa	
	e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa	
	stessa.	

	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione prove-	
	niente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	- Soci volontari	
	Prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in mate-	
	ria di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di as-	
	sicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente	
	sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa socia-	
	le e per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazio-	
	ne dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci	
	volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva ri-	
	spetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni	
	vigenti.	
	- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particola-	
	re persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia com-	
	posta da più di tre soci..	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini	
	con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla apparte-	
	nenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno pre-	

	vedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle me-	
	desime categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART. 8	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo ammini-	
	strativo contenente i seguenti documenti:	
	se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e	
	data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali	
	o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un	
	documento valido di riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, de-	
	vono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla	
	nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo com-	
	petente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie	
	che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della doman-	
	da di ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	– i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	– l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio	
	mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme	

	fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su	
	domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventual-	
	mente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dagli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazio-	
	ne di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha	
	proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva con-	
	vocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 9	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari a Euro30,00 (trenta virgola zero zero).	
	Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere almeno dieci quote di capitale di	
	importo pari a euro 30,00 ciascuna. All'atto della sottoscrizione va effettuato il	
	versamento di almeno il 20% della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La	
	restante parte è da versarsi entro un anno dall'ammissione, salvo proroga da stabi-	
	lirsi in sede di consiglio di amministrazione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale	

	sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini	
	che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	ART. 10	
	CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la so-	
	cietà, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. E' vietato il trasferi-	
	mento parziale delle quote del socio.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli am-	
	ministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il	
	prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al tribunale.	
	ART. 11	
	VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano	
	vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	

	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire	
	esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	ART. 12	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per	
	morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa ri-	
	sponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per	
	il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla respon-	
	sabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista	
	dall'art. 2536 del codice civile.	
	ART. 13	
	RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di re-	
	cesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468	
	4^ comma del Codice civile.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungi-	

	mento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla so-	
	cietà.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se	
	non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne imme-	
	diata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quello	
	mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda.	
	ART. 14	
	ESCLUSIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del so-	
	cio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contrat-	
	to sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	6. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti	
	a qualsiasi titolo verso la cooperativa;	
	7. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in contrasto con gli interessi	
	della cooperativa;	
	8. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di amministrazione non consoni	

	all'immagine e al buon nome della società.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostan-	
	ziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in	
	materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccoman-	
	data.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribuna-	
	le, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti .	
	ART. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota se-	
	condo le disposizioni dell'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la	
	divisione.	
	ART. 16	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si so-	
	no verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al	
	rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in pro-	
	porzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo	
	di soprapprezzo.	

	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusio-	
	ne o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine so-	
	no responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano	
	le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liqui-	
	dazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli	
	obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che	
	decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritira-	
	te dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla ri-	
	serva ordinaria.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – BILANCIO	
	ART. 17	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di	
	gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli e-	

	redi del socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come	
	contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o di-	
	sposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato	
	dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed e-	
	ventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie	
	quote.	
	e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante	
	la vita della società né all'atto dello scioglimento.	
	ART. 18	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabi-	
	lito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non infe-	
	riore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se	
	permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste	
	dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere auto-	
	rizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le	

	previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si	
	scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ri-	
	pristino del capitale.	
	ART. 19	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazio-	
	ne del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel ri-	
	spetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 20	
	RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazio-	
	ne di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici comples-	
	sivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle	
	prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regola-	
	menti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	– integrazioni dei compensi;	
	– aumento gratuito del capitale sociale.	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del	
	prestito sociale.	
	ART. 21	

	DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni	
	di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo de-	
	stinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%;	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato,	
	nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di ope-	
	rai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il pe-	
	riodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati	
	prodotti;	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea	
	che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima	
	consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalen-	
	za;	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 22	
	SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci	

	b) consiglio di amministrazione;	
	c) collegio sindacale, se nominato o se obbligatorio in forza di legge.	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 23	
	DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in	
	conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non interve-	
	nuti o dissenzienti.	
	ART. 24	
	MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salva diversa delibera-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione	
	del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene	
	convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.	
	Potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista	
	dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro	
	soci e in regola con i versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	con avviso affisso presso la sede sociale o spedito almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro	

	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci . Nell'avviso di convocazione debbo-	
	no essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie	
	da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per	
	la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato	
	per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,	
	l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.	
	ART. 25	
	COMPETENZE E	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi	
	compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente	
	statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	
	presentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fat-	
	to richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	

	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di	
	tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei so-	
	ci e delibera a maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e	
	rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qua-	
	lunque sia il numero dei soci partecipanti .	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sul-	
	la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazio-	
	ne dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applli-	
	cano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favo-	
	revole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci .	
	ART. 26	
	DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno novanta giorni . Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il	
	diritto di voto..	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posse-	
	duta.	
	Non è previsto il voto plurimo.	
	ART. 27	
	DELEGHE DI VOTO E	
	MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
	DELL'ASSEMBLEA	

	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappre-	
	sentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere	
	conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di	
	due soci .	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è	
	sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi so-	
	stituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art.	
	2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa,	
	che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la reda-	
	zione del verbale e se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche so-	
	ciali o per deliberazioni concernenti soci, si potrà procedere con la votazione a	
	scrutinio segreto ovvero altra modalità di votazione da specificarsi nei regola-	
	menti interni .	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior	
	numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessa-	
	ti, con il sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'As-	
	semblea e dal Segretario.	
	ART. 28	
	ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	

	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più	
	province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutuali-	
	stiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve pre-	
	vedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate	
	ai regolamenti interni.	
	ART. 29	
	ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al	
	contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 30	
	COMPOSIZIONE	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un nu-	
	mero di soci non inferiore a tre e non superiore a sette. All'atto della nomina l'as-	
	semblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti .	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	
	vo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi mem-	
	bri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assen-	
	za o impedimento.	
	ART. 31	
	COMPETENZE	

	L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio, il quale è investito dei	
	più ampi poteri per la gestione della società.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione	
	- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili al-	
	la realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riser-	
	vati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	- fissare le direttive per l'attività sociale;	
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regola-	
	mento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;	
	- redigere i bilanci;	
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;	
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di	
	associazioni e di privati;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	
	- convenire prezzi ed esigerli;	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed	
	ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed	
	utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società	
	o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti	
	cambiari e cartolari in genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	

	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a	
	pegni ed altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di inte-	
	grazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di	
	interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso ade-	
	risce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;	
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche inte-	
	ressanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed ammini-	
	strativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o	
	a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fis-	
	sandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non spe-	
	cificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed	
	iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assem-	
	blea.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deb-	
	bono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni	
	del Consiglio di Amministrazione.	

	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..	
	ART. 32	
	DISCIPLINA DEL	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte	
	che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice	
	presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza	
	dei suoi componenti .	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la	
	riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice	
	presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più	
	anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. La pre-	
	senza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomu-	
	nicazione. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4°	
	comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza asso-	
	luta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando si tratti di af-	
	fari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro	
	parenti o affini fino al terzo grado.	

	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali	
	che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presi-	
	dente della seduta e dal segretario.	
	ART. 33	
	POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o	
	amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presiden-	
	te del consiglio di amministrazione.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive ri-	
	guardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa,	
	e in qualunque grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente:	
	a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coor-	
	dinarne i lavori;	
	b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;	
	c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui	
	attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consiglie-	
	re designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costitui-	
	sce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica va-	
	cante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la	
	firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.	

	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delega-	
	re i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente e al Consigliere delegato,	
	nonché con speciale procura ad impiegati della società.	
	CAPO III	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 34	
	Alla società si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le	
	società a responsabilità limitata di cui agli artt. 2477 e seguenti del Codice Civile.	
	ART. 35	
	CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli ammi-	
	nistratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri socia-	
	li ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità con-	
	tro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento – INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE	
	ART. 36	
	SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deli-	
	berazione dell'assemblea.	
	ART. 37	
	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquida-	
	tori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio socia-	
	le, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà	

	essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione.	
	ART. 38	
	INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve	
	ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa .	
	ART. 39	
	MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'ar-	
	ticolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate	
	dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 40	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qual-	
	siasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.	
	ART. 41	
	Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono	
	essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automati-	
	ca messa in liquidazione della società.	
	ART. 42	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	
	zione dei soci riuniti in assemblea.	
	ART. 43	

29 di 29